

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Agazia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e delle Pesca, con sede in Campobasso, via G. Vico, 4 - 80100 CB rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Gino Cardarelli, nato a Civitanova del Sannio (IS) il 6/09/1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agazia, di seguito denominata ARSARP,

E

Il CONSORZIO GIARDINO della FLORA APPENNINICA, di seguito indicato come GFA, con sede in Piazza S. Falconi n.3, Capracotta (IS), P.IVA 00842220949, nella persona del Dott. Maurizio De Renzis Presidente pro tempore (assemblea GFA n.1 del 22/11/2021) nato a Capracotta il 23.05.1953, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, di seguito denominata GFA; di seguito anche indicate "Parti",

PREMESSO CHE

- l'ARSARP è la struttura tecnico-operativa della Regione Molise per le politiche rurali, agricole, agroalimentari, forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l'educazione e le innovazioni nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, delle foreste e della pesca;
- l'ARSARP svolge e promuove attività per la tutela e la valorizzazione della biodiversità; detiene e gestisce la Banca del Germoplasma delle Specie Vegetali di interesse agrario e alimentare; gestisce il Registro regionale della biodiversità agraria e alimentare;
- l'ARSARP promuove l'educazione alimentare, la tracciabilità dei prodotti agroalimentari, la valorizzazione delle produzioni tipiche, tradizionali e

–

1

territoriali e la gestione marchi di qualità. Dispone di un laboratorio di

Analisi Sensoriale per la valutazione e la caratterizzazione dei prodotti

agroalimentari e di personale che possiede le conoscenze e le competenze

per la predisposizione di studi e di sperimentazione nell'ambito delle Analisi

Sensoriali;

- l'ARSARP quale struttura di riferimento nel settore agricolo regionale, impegnata da anni nella formazione di operatori qualificati e di tecnici e nella divulgazione, è dotata di impianti e competenze tecnico-professionali avanzate attraverso cui si propone come partner di attività formative specialistiche e di ricerca sul territorio;

- il GFA quale Ente Pubblico non economico costituito il 18 luglio 2003 repertorio *n.44057* notaio Conti Michele può promuovere e stipulare accordi con altri enti pubblici come previsto all'art. 2 del proprio atto costitutivo;

- il GFA effettua studi, ricerche, pubblicazioni e simili;

- Il GFA promuove la frequentazione della struttura da parte del pubblico, di scolaresche, di studiosi e ricercatori;

- Il GFA partecipa a programmi scientifici e di ricerca regionali, nazionali e comunitari;

- Il GFA ospita e promuove attività di tirocinio e tesi di laurea per gli studenti iscritti presso le università italiane ed estere, nonché attività di ricerca qualificata;

- Il GFA promuove attività di formazione e divulgazione

- è interesse comune delle Parti perseguire i rispettivi fini istituzionali attraverso una reciproca collaborazione con l'obiettivo comune di ampliare e definire rapporti di cooperazione in aree di comune interesse;

▪ L'art 15 della legge 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

▪ Le parti sono interessate a consolidare una costante collaborazione tra Istituzioni pubbliche, imprese private e mondo accademico, al fine di raccordare le attività di ricerca e formazione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

L'ARSARP e il GFA hanno interesse comune a studiare, caratterizzare e valorizzare il territorio regionale e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e senza alcun vincolo di esclusività, intendono congiuntamente promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione in ambiti di comune interesse.

Le Parti si impegnano, in particolare, a:

- realizzare percorsi formativi congiunti, promuovendo iniziative anche sperimentali;
- consentire l'utilizzo delle proprie strutture e dei propri impianti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione;
- promuovere la partecipazione a progetti di ricerca, organizzati a cura di una delle Parti;
- promuovere la realizzazione di progetti di ricerca su argomenti di comune interesse scientifico;
- promuovere e organizzare convegni, seminari e incontri di studio ed eventi finalizzati ad approfondire le conoscenze e le tematiche di interesse comune.

Art. 2 – Realizzazione delle finalità prefissate

Le iniziative che si intenderanno intraprendere per la realizzazione di singoli interventi, nel quadro del presente protocollo, verranno definite d'intesa tra le Parti con successivi e specifici atti, attraverso i quali saranno indicati, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria.

Le Parti, per la realizzazione delle finalità prefissate, potranno collaborare anche attraverso l'utilizzo comune delle risorse umane, dotate di adeguata competenza professionale in relazione alla specifica attività da svolgere.

Le Parti, potranno mettere a disposizione i propri impianti per lo svolgimento delle attività di ricerca nei temi di reciproco interesse.

Art. 3 – Oneri finanziari

La presente Intesa non prevede alcun onere finanziario a carico delle parti.

Art. 4 – Uso dei loghi e degli altri segni distintivi

Le parti stabiliscono che i rispettivi nomi, loghi, marchi nonché gli altri segni distintivi saranno utilizzati congiuntamente solo nell'ambito di progetti preventivamente condivisi, come seguito naturale della presente convenzione e secondo le modalità di volta in volta concordate.

Art. 5 – Coordinamento e controllo

Per il coordinamento degli aspetti scientifici, programmatici, organizzativi e gestionali delle attività di cui alla presente convenzione, si indicano i seguenti referenti:

- per l'ARSARP il Dott. Agronomo Cosimo Carmine Cassetta;
- per il GFA la Dott. ssa Carmen Giancola;

Art. 6 - Durata

La presente Intesa ha la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipula, con possibilità di rinnovo d'intesa fra le Parti.

Art. 7 – Trattamento dei dati

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati nell'ambito del perseguimento dei fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 101/2018 che adegua il codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 196/2003) alle disposizioni di tale regolamento.

Art. 8 – Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni delle risorse umane coinvolte e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro del presente Protocollo, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10 – Riservatezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

Art. 11 - Registrazione

Il presente Atto viene redatto in formato elettronico, in unico originale,

sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.

07.03.2005 n.82 e s.m.i., ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese

a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca

Il Commissario Straordinario

Dott. Gino Cardarelli

Per il Giardino della Flora Appenninica

Il Presidente

Dott. Maurizio De Renzis